REGOLAMENTO (CEE) N. 3252/88 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1988

relativo all'importazione di cereali in chicchi in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

considerando che le misure previste dall'articolo 257 dell'atto di adesione possono essere adottate e applicate fino al 31 dicembre 1990 a norma del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (1);

considerando che nell'ambito dell'accordo concluso il 30 gennaio 1987 tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America a titolo dell'articolo XXIV, punto 6 del GATT (2), il Portogallo ha rinunciato all'applicazione del regime previsto, per i cereali, all'articolo 320, paragrafo 2 dell'atto di adesione; che tale rinuncia comporta che il regime da applicare nell'ambito della liberalizzazione del commercio d'importazione in Portogallo sia quello previsto agli articoli 270 e 277 dell'atto di adesione;

considerando che il regime previsto ai due articoli da ultimo citati può, per certi aspetti, compromettere l'applicazione della normativa nazionale in materia di cereali la quale è autorizzata, a determinate condizioni, dall'articolo 261 dell'atto di adesione; che occorre pertanto mettere a punto un nuovo regime in grado di accelerare la liberalizzazione del commercio d'importazione dei cereali in Portogallo, agevolando l'inserimento di questo paese nell'organizzazione comune del mercato del settore, tenendo conto nel contempo delle esigenze della normativa nazionale in vigore e del fatto che l'atto di adesione ha assoggettato i cereali al regime di transizione per tappe;

considerando che è opportuno a tal fine prevedere l'immediata liberalizzazione delle importazioni di tutti i cereali di base, eccezion fatta per il frumento tenero e il frumento duro, disciplinati nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (4), prendendo tuttavia le disposizioni necessarie in materia di calcolo del prelievo per tener conto della particolare gerarchia di prezzo prevista dalla normativa portoghese e del ruolo da essa riservato al prezzo d'importazione dei cereali; che la liberalizzazione delle importazioni dei cereali diversi dal frumento tenero e dal frumento duro significa che viene liberalizzato il 60 % circa delle importazioni del settore; che nell'ambito di

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

questo regime occorre prevedere le disposizioni necessarie per seguire da vicino le correnti d'importazione e prendere, eventualmente, con tempestività i provvedimenti necessari ad evitare perturbazioni sui mercati;

considerando che per quanto riguarda il frumento tenero e il frumento duro — prodotti per i quali non si è ancora proceduto alla liberalizzazione data la necessità di smaltimento della produzione nazionale — si può prevedere la loro totale liberalizzazione solo a partire dal 1989; che si ravvisa inoltre l'opportunità di prevedere che le importazioni di questi ultimi prodotti siano, a scelta delle autorità portoghesi, effettuate nell'ambito di un regime di prelievi da applicare secondo le regole previste per gli altri cereali, oppure nell'ambito di un regime di gare aperte a tutti gli operatori, in cui le offerte relative ai prodotti comunitari vengono adeguate per tener conto della differenza tra il prezzo comunitario e il prezzo mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Portogallo dei cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 si effettuano conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Ì

Regime applicabile ai cereali diversi dal frumento tenero e dal frumento duro

Articolo 2

L'importazione in Portogallo di cereali di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2727/75, salvo il frumento tenero, provenienti dai paesi terzi, è subordinata all'applicazione di un prelievo d'importo pari al prezzo d'entrata stabilito dalle autorità portoghesi, ridotto del prezzo cif stabilito dalle stesse autorità in base a criteri analoghi a quelli previsti dalla normativa comunitaria.

Il prezzo d'entrata a tal fine stabilito all'inizio della campagna può essere in seguito differenziato per prodotto o per periodo, in funzione delle necessità di smaltimento della produzione nazionale. I prelievi prefissati sono adeguati in funzione del prezzo di entrata in vigore al momento dell'importazione.

^(*) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 2. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.